

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.
Sito internet: www.realemutua.it.
E-mail: buongiorno reale@realemutua.it
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L.29/04/1923, n 966 REA Torino, n.9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.427 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.367 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 935,4 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 420,9 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.684 milioni di euro;
- solvency ratio: 393,8 %.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

INFORTUNI

Il prodotto "Scuole" contiene garanzie assicurative per far fronte agli infortuni che possono compromettere la salute e l'integrità fisica della persona.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate alcune garanzie offerte dal prodotto.

Le garanzie sono denominate e regolamentate come segue:

- **"MORTE"**: se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato, Reale Mutua corrisponde ai beneficiari il capitale assicurato indicato nel modulo di polizza relativamente alla garanzia stessa.
La garanzia è regolamentata al punto 2.9 A delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.5 "Aggravamento di rischio, con riferimento all'attività svolta ed alle relative condizioni di esercizio", 2.2 "Rischi assicurati", 2.3 "Esclusioni", 2.4 "Persone non assicurabili – Limiti di età", 2.5 "Persone assicurabili con patto speciale", 2.6 "Limiti di indennizzo per sinistro cumulativo", 2.9.A "Morte", 2.11 "Criteri di indennizzabilità", nonché nelle definizioni del glossario.
- **"INVALIDITA' PERMANENTE"**: se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente Reale Mutua liquida, a postumi stabilizzati, un indennizzo calcolato applicando la percentuale di invalidità accertata – diminuita delle franchigie previste in polizza – alle componenti di capitale nelle quali si intende suddivisa la somma assicurata per invalidità permanente totale.
L'accertamento del grado di invalidità viene effettuato con i criteri indicati al punto 2.9.B.1 delle Condizioni di Assicurazione.
La garanzia è regolamentata al punto 2.9.B delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.5 "Aggravamento di rischio, con riferimento all'attività svolta ed alle relative condizioni di esercizio", 2.2 "Rischi assicurati", 2.3 "Esclusioni", 2.4 "Persone non assicurabili – Limiti di età", 2.5 "Persone assicurabili con patto speciale", 2.6 "Limiti di indennizzo per sinistro cumulativo", 2.9.B "Invalidità permanente", 2.11 "Criteri di indennizzabilità", nonché nelle definizioni del glossario.
In proposito si vedano la somma assicurata indicata nel modulo di polizza relativamente alla garanzia stessa, nonché il punto 2.9.B delle Condizioni di Assicurazione.

- **“INABILITÀ TEMPORANEA”**: Reale Mutua, in caso di inabilità temporanea, assicura alternativamente o in modo cumulativo (salve le precisazioni successive) le seguenti prestazioni, qualora espressamente richiamate sul modulo di polizza:
- **“INDENNIZZO FORFETTARIO PER APPLICAZIONE DI APPARECCHIO GESSATO”**: in caso di infortunio che comporti l'applicazione di un apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, resi necessari da fratture o da lesioni legamentose articolari, Reale Mutua corrisponde la somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
La garanzia è regolamentata al punto 2.9.C.1 delle Condizioni di Assicurazione.
- **“DIARIA PER RICOVERO IN STRUTTURA SANITARIA”**: in caso di ricovero reso necessario dall'infortunio, Reale Mutua corrisponde la somma assicurata indicata nel modulo di polizza per ogni pernottamento, **con il massimo di 365 pernottamenti per ogni infortunio**.
La garanzia è regolamentata al punto 2.9.C.2 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.5 “Aggravamento di rischio, con riferimento all'attività svolta ed alle relative condizioni di esercizio”, 2.2 “Rischi assicurati”, 2.3 “Esclusioni”, 2.4 “Persone non assicurabili, 2.5 “Persone assicurabili con patto speciale”, 2.6 “Limiti di indennizzo per sinistro cumulativo”, 2.9.C “Inabilità temporanea”, 2.11 “Criteri di indennizzabilità”, nonché nelle definizioni del glossario.
AVVERTENZA: la garanzia prevede l'applicazione di un massimale, indicato nel modulo di polizza, nonché di specifici limiti di indennizzo. In proposito si veda il punto 2.9.C delle Condizioni di Assicurazione.
- **“RIMBORSO SPESE DI CURA”**: Reale Mutua rimborsa le spese mediche sostenute dall'Assicurato per la cura delle lesioni causate dall'infortunio.
La garanzia è regolamentata al punto 2.9.D delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.5 “Aggravamento di rischio, con riferimento all'attività svolta ed alle relative condizioni di esercizio”, 2.2 “Rischi assicurati”, 2.3 “Esclusioni”, 2.4 “Persone non assicurabili – Limiti di età”, 2.5 “Persone assicurabili con patto speciale”, 2.6 “Limiti di indennizzo per sinistro cumulativo”, 2.9.D “Rimborso spese di cura”, 2.10 “Criteri di indennizzabilità”, nonché nelle definizioni del glossario.
AVVERTENZA: la garanzia prevede l'applicazione di un massimale, indicato nel modulo di polizza, nonché di specifici sottolimiti di indennizzo per alcune voci di spesa. In proposito si veda il punto 2.9.D delle Condizioni di Assicurazione.
- **“RENDITA AGGIUNTIVA PER INVALIDITÀ PERMANENTE MAGGIORE DEL 50%”**: se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente accertata superiore al 50% della totale, Reale Mutua, a postumi stabilizzati, assicura il pagamento di una rendita rivalutabile dell'importo indicato nel modulo di polizza, per la durata indicata in polizza. La corresponsione della rendita avviene mediante una polizza Vita e il pagamento della prima rata è effettuato trascorsi 12 mesi dall'effetto della polizza stessa.
La garanzia è regolamentata al punto 2.9.F delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.5 “Aggravamento di rischio, con riferimento all'attività svolta ed alle relative condizioni di esercizio”, 2.2 “Rischi assicurati”, 2.3 “Esclusioni”, 2.4 “Persone non assicurabili – Limiti di età”, 2.5 “Persone assicurabili con patto speciale”, 2.6 “Limiti di indennizzo per sinistro cumulativo”, 2.9.B “Invalidità permanente”, 2.11 “Criteri di indennizzabilità”, 2.9.F “Rendita aggiuntiva per invalidità permanente maggiore del 50%”, nonché nelle definizioni del glossario.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

In caso di sinistro, per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di limiti di indennizzo per la garanzia Rimborso spese di cura:

	Esempi	
	A	B
Spese mediche sostenute in conseguenza dell'infortunio	300	3.500
Limiti di indennizzo	Scoperto del 20%, con il minimo di € 75 che rimane a carico dell'assicurato	
Somma assicurata	€	2.500

Esempio A: rimborso € 225 (ottenuto con il seguente conteggio: 300 - 75 (il 20% di 300 € corrisponde a 60 €, pertanto viene detratto il maggiore importo di € 75))

Esempio B: indennizzo di € 2.500 (ottenuto con il seguente conteggio: 3.500 - 20% = 2.800; massimo indennizzo € 2.500)

CONTAGIO ACCIDENTALE DA VIRUS H.I.V., EPATITE B o C

Il prodotto “Scuole” contiene garanzie assicurative per fronte per al rischio di contagio da virus H.I.V., d'epatite B o C esclusivamente avvenuto durante lo svolgimento delle attività assicurate.

L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nei punti dal 3.1 al 3.2.

AVVERTENZA - La garanzia prevede un massimale, che è esposto all'art. 3.1 “Oggetto della garanzia”.

Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 3.1 (oggetto dell'assicurazione) 3.2 (Persone non assicurabili – limiti di età) nonché nelle definizioni del glossario.

ASSISTENZA

Il prodotto “Scuole” contiene garanzie assicurative per fornire assistenza agli Assicurati in situazione di difficoltà a seguito di eventi fortuiti.

L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nei punti dal 4.1 al 4.10.

AVVERTENZA

Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede limiti ed esclusioni che sono indicati negli articoli dal 4.1 al 4.10 nonché nelle definizioni del glossario.

RESPONSABILITA' CIVILE

Il prodotto "Scuole" contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi della responsabilità civile che riguardano varie tipologie di attività.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

Il prodotto contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire nel caso si provochino danni ad altri ("terzi"), durante lo svolgimento dell'attività dichiarata nel modulo di polizza;

le garanzie contenute nel prodotto sono poi suddivise tra RCT - responsabilità civile nei confronti di terzi e RCO – responsabilità civile nei confronti dei prestatori di lavoro.

Garanzia RCT

Riguarda la responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito dell'attività descritta in polizza

La garanzia è regolamentata negli articoli da 5.1 lettera A) a 5.7.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti articoli: 5.1 "Oggetto dell'assicurazione", 5.2 "Rischi compresi", 5.4 "Rischi esclusi", 5.5 "Estensione territoriale", nonché nelle definizioni del glossario. Vi sono infine degli specifici limiti ed esclusioni che regolano l'assicurazione di particolari situazioni o tipologie di rischio.

Garanzia RCO

Riguarda la responsabilità civile che deriva al Contraente dal verificarsi di infortuni subiti dai prestatori di lavoro mentre sono al suo servizio.

La garanzia è regolamentata negli articoli da 5.1 lettera B) a 5.7.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti articoli: 5.1 "Oggetto dell'assicurazione", 5.2 "Rischi compresi", 5.4 "Rischi esclusi", 5.5 "Estensione territoriale", nonché nelle definizioni del glossario. Vi sono infine degli specifici limiti ed esclusioni che regolano l'assicurazione di particolari situazioni o tipologie di rischio.

AVVERTENZA - le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali.

In proposito si vedano il massimale esposto all'art. 5.1.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

In caso di sinistro, per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo

Esempi		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

Esempio A: Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

TUTELA GIUDIZIARIA

Il prodotto "Scuole" contiene l'assistenza legale ed i relativi oneri che si renderanno necessari a tutela degli interessi dei soggetti di cui al punto 6.1 "Prestazioni garantire e soggetti assicurati" per i casi previsti nell'articolo 6.3 "Oggetto dell'assicurazione".

L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nei punti dal 6.1 al 6.185.

AVVERTENZA - La garanzia prevede un massimale, che è esposto all'art. 6.2 "Massimale".

Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 6.3 (oggetto dell'assicurazione) 6.4 (Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione) 6.5 (Esclusioni) nonché nelle definizioni del glossario.

KASKO REVISORI DEI CONTI

Il prodotto "Scuole" contiene garanzie a copertura dei danni materiali e diretti subiti dalle autovetture intestate al PRA ai Revisori dei Conti o a loro familiari conviventi in occasione del loro utilizzo tra la loro Sede e l'Istituto assicurato.

L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nel punto 7.1.

AVVERTENZA - La garanzia prevede un massimale, che è esposto all'art. 7.1 "Oggetto dell'assicurazione".

Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 7.1 (oggetto dell'assicurazione) nonché nelle definizioni del glossario.

FURTO BAGAGLI – ANNULLAMENTO GITE

Il prodotto "Scuole" contiene garanzie assicurative a tutela dei danni che subiscano i bagagli degli Assicurati nel corso di gite, visite, viaggi di istruzione, soggiorni, stages e scambi culturali e che rimborsano la somma pagata dall'Assicurato all'organizzatore del viaggio e restata a suo carico, nel caso in cui lo stesso sia impossibilitato a partecipare a gita/viaggio/visita di istruzione/scambio culturale in Italia e all'estero, alle quali l'Assicurato risulti regolarmente iscritto, a seguito di infortunio o malattia improvvisa.

L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nei punti dal 8.1 al 9.2.

AVVERTENZA - Le garanzie prevedono un massimale, che è esposto agli artt. 8.1 e 9.1 "Cosa assicuriamo".

Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede limiti ed esclusioni che sono indicati negli articoli 8.1 e 9.1 (cosa assicuriamo) 8.2 e 9.2 (cosa non assicuriamo) nonché nelle definizioni del glossario.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e al punto 1.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio e/o variazione nella professione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio

La variazione dell'attività professionale dell'assicurato, con il passaggio da un'attività impiegatizia amministrativa ad un'attività comportante mansioni di tipo manuale. Per i dettagli si veda il punto 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premi

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile

- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in un'unica rata comprensiva di tutte le annualità, se il contratto è poliennale)

oppure

- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o trimestrali o mensili). In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio variabile dal 2% al 3,75% in funzione del frazionamento scelto.

- È possibile pagare il premio tramite bonifico bancario.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Il prodotto "Reale Scuola" non prevede adeguamento del premio e delle somme assicurate.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: ad ogni scadenza annuale il Contraente o Reale Mutua hanno facoltà di recedere dall'intero contratto.

I termini e le modalità per esercitare tale diritto sono indicati al punto 1.10 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

Per tutte le garanzie:

- Infortuni e Contagio accidentale da virus H.I.V., epatite B o C si applica l'aliquota di imposta del 2,5%;
- Assistenza si applica l'aliquota di imposta del 10,0%;
- RCT/RCO, Kasko Revisori dei Conti, Furto Bagagli e Annullamento Gite si applica l'aliquota di imposta del 22,25%;
- Tutela Legale si applica l'aliquota di imposta del 21,25%.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

12. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia a cui appartiene l'Ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità

finanziaria.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

Il momento di insorgenza del sinistro deve intendersi:

- per le garanzie Morte, Invalidità permanente, Rimborso spese di cura, Diaria generica per inabilità temporanea, Diaria per applicazione di apparecchio gessato, **la data di accadimento dell'infortunio**;
- per le garanzie Diaria per Ricovero e Diaria per convalescenza post ricovero, **la data in cui si è verificato il ricovero**;

Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l'Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di Assicurazione.

Si evidenzia che l'Assicurato sarà tenuto a consentire eventuali visite dei medici di Reale Mutua ed a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari per la valutazione del danno e che le spese relative a tali certificazioni mediche sono a carico dell'Assicurato stesso.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti nelle Condizioni di Assicurazione.

14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'IVASS- Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

INFORMAZIONI

Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.

COMMISSIONE DI GARANZIA

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. **Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.**

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua Assicurazioni
Luca Filippone



Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

DEFINIZIONI

I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.

APPALTATORE

La persona o l'Impresa cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di parte dei lavori o ne autorizza l'esecuzione.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

ASSISTENZA

Aiuto immediato, in denaro o in natura, fornito all'*Assicurato* che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

BENEFICIARI

Le persone (o la persona) designate in *polizza* a riscuotere l'*indennizzo*. In assenza di designazione specifica i *beneficiari* saranno gli eredi legittimi o testamentari.

BLUE ASSISTANCE S.p.A.

Società di servizi, facente parte del Gruppo Reale Mutua, che gestisce il servizio di *assistenza* agli *Assicurati* ed alla gestione delle convenzioni e dei rapporti con i centri odontoiatrici che ha convenzionato.

CARTELLA CLINICA

Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell'*Assicurato*, l'anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).

CASO ASSICURATIVO

Il *sinistro*, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'*assicurazione*. Si considera unico *caso assicurativo* il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di *Blue Assistance S.p.A.* La Centrale Operativa organizza ed eroga le prestazioni ed i servizi di *assistenza* previsti in *polizza*.

CENTRI ODONTOIATRICI CONVENZIONATI

Le strutture odontoiatriche ed i medici/odontoiatri presso i quali l'*Assicurato*, può fruire delle prestazioni mediche previste dalla *polizza*, rese necessarie dal Suo stato di salute.

CONTAGIO

L'evento dovuto a causa esterna, fortuita ed accidentale che produca modificazioni sierologiche, obiettivamente constatabili che indicano una infezione da H.I.V., d'epatite B o C.

CONTRAENTE (SOCIO)

Chi stipula l'*assicurazione*.

COSE

sia gli oggetti materiali sia gli animali ed i veicoli, intendendosi per questi ultimi, quelli indicati all'art. 47 del Codice della Strada.

DAY HOSPITAL

Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.

DIARIA

La somma assicurata per ogni giorno di *inabilità temporanea*.

FRANCHIGIA

Parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'*Assicurato*.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

INFORTUNIO

Mod. 5057 VAR – NI EP Reale Scuola ed
08/21



Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte dell'Assicurato, oppure una *invalidità permanente* o una *inabilità temporanea*.

INABILITÀ TEMPORANEA

Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato ad attendere alle attività dichiarate in *polizza*.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

INTERVENTO CHIRURGICO

Provvedimento terapeutico che viene attuato con manovre cruenti, manuali o strumentali.

LIMITI TEMPORALI E/O AMMINISTRATIVI

Condizioni necessarie per poter attivare la garanzia odontoiatrica.

MALATTIA

Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da *infortunio*.

MALATTIA IMPROVVISA

Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza al momento della stipulazione della *polizza* e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo; a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono *malattie improvvise*:

- ◆ appendicite acuta ed ernie strozzate;
- ◆ meningite, peritonite, pleurite (tutte tre in forma acuta e non tubercolare);
- ◆ pneumonite acuta;
- ◆ broncopolmonite;
- ◆ febbri tifoidee, paratifoidee da accertarsi con sierodiagnosi;
- ◆ morbillo, rosolia, scarlattina, erisipela, varicella, vaiolo, insolazione, carbonchio, tetano, idrofobia o rabbia, parotite epidemica, peste bubbonica, colera asiatico, difterite, encefalite letargica.

MALFORMAZIONE – DIFETTO FISICO

Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della *polizza* (o dell'ingresso in garanzia).

MALORE

stato di malessere fisico, specialmente se improvviso od inatteso, senza causa apparente o per causa non chiaramente accertata.

MASSIMALE

la somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MODULO DI POLIZZA

Documento che personalizza la *polizza* poiché riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, il *premio*, le dichiarazioni del *Contraente*, i dati identificativi del *rischio* assicurato, la sottoscrizione delle *Parti*.

NOMENCLATORE TARIFFARIO ODONTOIATRICO

Elenco delle prestazioni assicurate, con i relativi vincoli e limiti di *indennizzo*.

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

PIANO DI CURE

Il documento nel quale il Centro Odontoiatrico convenzionato descrive nel dettaglio il ciclo di cure di cui l'Assicurato necessita.

POLIZZA

I documenti che provano il contratto di *assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua.

PROTEZIONE LEGALE

L'*assicurazione* Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti.

RELITTO

Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

RICOVERO

Permanenza in *struttura sanitaria* con pernottamento.

RISARCIMENTO

la somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

RISCHIO

La possibilità che si verifichi il *sinistro*.

SCOPERTO

la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SERVIZIO WWW.MYNET.BLUE

Il servizio www.mynet.blue consente all'Assicurato di accedere a tariffe scontate presso le strutture sanitarie convenzionate con Blue Assistance.

Tale servizio sarà fruibile grazie ad un codice di accesso di 16 cifre (PIN).

Per fruire del servizio occorrerà connettersi al sito www.mynet.blue/realescuola per ricevere il codice PIN da utilizzare per l'accesso, seguendo le istruzioni presenti direttamente sul sito alla voce "guida alla navigazione".

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

SOCIETÀ

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, di seguito definita Reale Mutua.

STRUTTURA SANITARIA

luoghi di cura, poliambulatori medici, centri diagnostici autorizzati.

Istituto universitario, Ospedale, Casa di cura, Day hospital, regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Poliambulatorio medico, centro diagnostico autorizzato.

Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, fisioterapiche e riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri benessere.

VALORE COMMERCIALE

A Per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima;

B per gli altri veicoli il valore del bene in comune commercio.

VEICOLO

Il *veicolo* assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in *polizza*, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del *veicolo* solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al *veicolo*. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del *veicolo* solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.